CAMERA DEI DEPUTATI N. 1957

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli comunali e regionali

Presentata il 1° dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), consapevoli dell'importanza che il rinnovamento delle istituzioni riveste per la crescita della società civile nel nostro Paese, si sono da tempo impegnate per una riforma elettorale ed istituzionale che vada ad incidere su tutti i livelli della rappresentanza. In particolare si sono impegnate, insieme ad altre significative realtà dell'associazionismo, nel promuovere i *referendum* elettorali. I quesiti referendari, che tanto consenso hanno riscosso nel nostro Paese, come ha dimostrato anche la consultazione del 9 giugno 1991, hanno proposto dei sistemi altamente migliorativi delle leggi vigenti. Tuttavia essi, per il loro carattere abrogativo, non possono interamente risolvere i problemi sottesi al riordino elettorale ed istituzionale. Di qui l'impegno dell'associazione, approfondendo l'eredità del cattolicesimo democratico, seguendo gli insegnamenti tra gli altri di Mortati e Ruffilli, per proporre un disegno organico in positivo, a partire dalle soluzioni prospettate dai quesiti referendari.

Rispetto alla scelta dei sistemi elettorali riteniamo necessario superare la polemica ideologica improduttiva tra sistema proporzionale e sistema maggioritario, assunti come due categorie assolute e non comunicanti, e indirizzarci, come stanno facendo le altre grandi democrazie, verso un sistema misto, di natura maggioritaria, che contempli però una significativa quota di recupero proporzionale.

Bisogna infatti conciliare adeguatamente due esigenze diverse: quella di eleggere direttamente un Governo (dalle ele-

zioni deve scaturire una maggioranza assoluta in seggi legata ad un Primo Ministro, ad un sindaco, ad un presidente della regione, la cui cessazione dalla carica, sia pure senza eccessivi automatismi, comporti nuove elezioni) e quella di garantire rappresentanza a varie liste (anche alle forze che non intendano far parte di coalizioni alternative di governo). La proposta prevede un turno unico di votazione, ma ciò non significa escludere aprioristicamente un doppio turno, qualora le forze politiche ritenessero di dover distinguere più nettamente le due funzioni: il primo servirebbe per la rappresentanza, per fotografare con la proporzionale tutte le forze; il secondo per il Governo, compreso il premio in seggi necessario per dare ai vincenti una maggioranza assoluta, anche minima.

Dopo aver affrontato il nodo della scelta diretta del Governo da parte del corpo elettorale, è da superare anche l'altra polemica ideologica, quella tra sostenitori del collegio uninominale e della lista di partito che investe l'altro livello di un buon sistema elettorale: la buona scelta dei rappresentanti. Anche qui occorre pensare ad un sistema misto, con doppio voto, come è praticato in Germania e come fu ripreso nella « Commissione Bozzi » attraverso la cosiddetta « mozione Scoppola ».

Non si tratta di una scelta casuale: sistemi elettorali e sistemi di partito si connettono reciprocamente e allora, dovendo pensare ad un sistema dei partiti simile al nostro, già esistente in una grande democrazia europea, il riferimento al caso tedesco è oobbligato. Il polo di sinistra vede infatti la presenza dominante di un grande partito socialdemocratico, comprendente tutta una serie di sfumature politiche che corrispondono a quelle esistenti tra le diverse forze della sinistra italiana; il polo alternativo alla sinistra è rappresentato da un grande partito democristiano con una solida *leadership*. Il sistema tedesco è insomma un sistema che potrebbe rappresentare senza eccessivi traumi un futuro possibile per il sistema politico italiano.

Per avere una buona scelta dei rappresentanti i collegi elettorali debbono essere il più possibile piccoli per favorire il rapporto diretto elettori – eletti non a spese dei partiti, ma a favore della loro capacità di proposta.

In astratto questa finalità si potrebbe raggiungere sia con un sistema tutto uninominale sia con uno tutto plurinominale in piccoli collegi (di tre, quattro, cinque eletti di media come nel caso spagnolo). Ma anche su questo livello, appare più opportuno, dalle regioni medio-grandi alla Camera dei deputati, un sistema misto, di carattere prevalentemente uninominale, ma con un significativo temperamento plurinominale. Un doppio canale può infatti consentire la selezione di personalità dalle caratteristiche diverse, tutte utili alla democrazia rappresentativa. L'uso prevalente del collegio uninominale, come in Germania (dove i due grandi partiti hanno un personale selezionato in gran parte attraverso il canale dei collegi: gli eletti del 1987 per la CDU sono stati 169 attraverso l'uninominale e 54 attraverso il voro di lista) non distrugge affatto i partiti, anzi ne rafforza la responsabilità. Il modello prevede che il partito propone e l'elettore dispone. Ad ogni partito politico spetta il compito di formulare proposte chiare, univoche, che si traducono in candidature e all'elettore è dato il diritto di premiare o punire col ritiro del consenso le proposte dei partiti.

Da una parte si avrebbe quindi la lista regionale o interregionale bloccata (al di sopra della quale sarebbe posto il candidato Primo Ministro) e dall'altra i collegi uninominali. L'elettore disporrebbe quindi di due voti: uno per la lista, a cui sarebbe collegata la scelta di governo e l'altro per il rappresentante locale.

Il voto di lista servirebbe, come in Germania, a stabilire quanti seggi spetterebbero a ciascuna forza politica; da essi verrebbero detratti quelli vinti nei collegi.

In tal modo si evita anche la falsa alternativa tra effetto maggioritario legato all'uninominale o al premio di maggioranza. Entrambi i meccanismi sono utilizzati per ricondurre la competizione ad

una sfida tra maggioranze alternative che si traducono anche in scelta tra personalità alternative.

Per il Senato, nel quadro di un bicameralismo ineguale di tipo europeo, il voto è unico sulla base di collegi uninominali, pari a due terzi dei seggi; il restante terzo è attribuito col recupero proporzionale su base regionale.

Sistemi parzialmente diversi sono previsti per altri livelli di governo: per i comuni più piccoli, fino a trentamila abitanti – una dimensione di scala che identifica meglio la crescita di complessità di strutture e funzioni rispetto a quella attuale di cinquemila – si può correggere l'attuale sistema maggioritario vigente fino ai cinquemila, attribuendo alla lista vincente i due terzi dei seggi (non più i quattro quinti) e il terzo restante alla seconda lista, che avrebbe così una presenza significativa in consiglio. Il sindaco sarebbe eletto direttamente, in quanto capolista della lista vincente. Su tale dimensione è possibile conservare la preferenza multipla, dato che sui piccoli livelli, dove c'è un rapporto di conoscenza diretta, non si hanno le degenerazioni delle « cordate ». Per gli altri comuni, per le città metropolitane e per le regioni al di sotto di un milione di abitanti, rispetto al *modello delineato per i piccoli comuni*, il sistema è simile, ma con tre importanti differenze: è possibile presentare liste diverse collegate da una medesima candidatura per il vertice dell'esecutivo; la quota di seggi attribuita alla lista o al gruppo di liste vincente è almeno della metà più uno dei seggi; è ammessa solo la preferenza unica.

Onorevoli deputati ! La crisi di credibilità del sistema politico può e deve essere affrontata aprendo le istituzioni alla società civile: la spinta riformatrice che viene oggi dai cittadini non può più essere disattesa, pena una crisi ben più grave della convivenza democratica. A questa finalità intendono rispondere queste proposte, elaborate e diffuse nel Paese da un'associazione di lavoratori che, proprio perché fedele ai principi della parte prima della Costituzione, intende dar loro piena attuazione con un coraggioso ripensamento dei mezzi della democrazia secondo soluzioni analoghe a quelle dei grandi Paesi europei.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

CAPO I

ART. 1.

(Doppio voto).

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per i candidati in collegi uninominali, l'altro per liste di partito, in circoscrizioni regionali o interregionali.

ART. 2.

(Collegi uninominali).

1. Quattrocentoventi seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

2. È proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura alla Camera dei deputati in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità dell'eventuale elezione.

ART. 3.

(Liste regionali e interregionali).

1. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista e ai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno è attribuito in base ai voti di lista, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui alla tabella allegata alla presente legge, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste

bloccate di candidati concorrenti. Previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale ai sensi dell'articolo 2, duecentodieci seggi sono assegnati nell'ambito delle circoscrizioni suddette secondo l'ordine di lista.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi né in più di una lista circoscrizionale col medesimo contrassegno.

6. Gli elettori scelgono fra liste di partito presenti nella propria circoscrizione. Le liste possono presentarsi da sole o collegate tra di loro.

7. Una lista può presentare un candidato Primo Ministro. Più liste possono collegarsi tra di loro presentando un medesimo candidato Primo Ministro.

8. I candidati alla carica di Primo Ministro sono riportati in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

ART. 4.

(Elezione del Primo Ministro e assegnazione dei seggi).

1. È proclamato eletto il candidato Primo Ministro della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi e quindi la maggioranza assoluta dei seggi, ai sensi del presente articolo.

2. Il Primo Ministro non è compreso nel computo dei seggi.

3. L'ufficio elettorale centrale trasmette i risultati concernenti l'elezione del Primo Ministro alla Presidenza della Repubblica che procede alla nomina entro dieci giorni dalla proclamazione.

4. I seggi sono assegnati proporzionalmente tra le liste e i gruppi di liste collegate secondo il metodo del divisore, all'interno di ogni circoscrizione regionale o interregionale.

5. La cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste è costituita dalla somma di voti validi riportati sul voto di lista. Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se esistono gruppi di liste, la procedura di cui al comma 5 è ripetuta all'interno di ognuno di essi con le cifre elettorali di ogni lista collegata.

7. Se dopo tale assegnazione la lista o il gruppo di liste collegate al candidato Primo Ministro proclamato eletto non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, viene comunque attribuita in suo favore la cifra di 316 deputati e viene di conseguenza riproporzionato, ai sensi del comma 5, il numero dei seggi delle liste ulteriori.

8. Per l'assegnazione dei seggi ulteriori alla lista o al gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro eletto si divide per ogni circoscrizione il numero dei voti validi ottenuti da tale lista o gruppo di liste moltiplicato per 100 per il numero complessivo dei voti validi espressi nella circoscrizione, ottenendo la cifra elettorale circoscrizionale. Si divide quindi il numero dei seggi ottenuti dalla lista o dal gruppo di liste a cui sia collegato il Primo

Ministro vincente per il numero complessivo di seggi attribuito alla circoscrizione, ottenendo la quota elettorale circoscrizionale. Si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per la quota elettorale circoscrizionale, ottenendo il quoziente di riproporzionamento. Il primo seggio di riproporzionamento è attribuito alla lista o al gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro vincente nella circoscrizione in cui essa abbia il più alto quoziente di riproporzionamento. Per tale circoscrizione si procede alla definizione del nuovo quoziente di riproporzionamento. L'operazione è ripetuta tante volte quanti sono i seggi da assegnare con riproporzionamento. All'interno di ogni circoscrizione si procede secondo il metodo del divisore ad una riduzione dei seggi spettanti alle ulteriori liste o gruppi di liste in modo da rispettare il numero complessivo di cui alla tabella allegata alla presente legge.

ART. 5.

(Seggi in esubero).

1. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presenti con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti in base ai voti ricevuti dalla lista circoscrizionale caratterizzata dallo stesso contrassegno, si stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta moltiplicando, per ciascuno di essi, i voti ricevuti nel collegio per cento e dividendo quindi il prodotto per il numero degli elettori iscritti nel collegio. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nel caso di cui al comma 1, vengono proclamati eletti nella circoscrizione i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista. Gli ulteriori candidati nei collegi vengono considerati come i primi dei non eletti.

ART. 6.

(Seggi vacanti).

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

2. Per i collegi uninominali si procede allo stesso modo, secondo una graduatoria formata ai sensi dell'articolo 5.

ART. 7.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione della Camera dei deputati, rendendole compatibili con la presente legge e con i princìpi in essa stabiliti.

2. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella allegata alla presente legge, è effettuata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari ai deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali per un numero pari ai due terzi dei deputati da eleggere. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi spettanti ad

ogni singola circoscrizione e il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, rispettando comunque il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione.

ART. 8.

(Commissione per i collegi uninominali).

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali, composta dal Presidente della Camera dei deputati, che la presiede, dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, eletto da un collegio composto dal presidente del Consiglio di Stato e dai presidenti di sezione dello stesso organo, e da sei docenti o ricercatori universitari, esperti in questioni elettorali, che non siano parlamentari in carica, designati dal Primo Ministro, all'inizio di ogni legislatura.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre, entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio di ogni legislatura, le eventuali modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi elettorali e delle circoscrizioni. All'uopo, la commissione presenta apposita relazione al Parlamento non oltre un anno dalla data di svolgimento del censimento generale.

CAPO II

ART. 9.

(Ripartizione dei seggi tra le regioni).

1. Il Senato è eletto su base regionale. Duecentodieci seggi sono attribuiti mediante collegi elettorali uninominali.

2. I restanti centocinque sono assegnati con metodo proporzionale.

3. Il numero complessivo dei seggi alle singole regioni è attribuito, ai sensi dell'articolo 57, terzo e quarto comma, della

Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. Per ciascuna regione si stabilisce un numero di collegi uninominali pari a due terzi del numero complessivo di seggi, arrotondando il numero in base ai resti più alti e rispettando comunque il comma 2.

ART. 10.

(Collegi uninominali).

1. È proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

2. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura al Senato in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità delle eventuali elezioni.

ART. 11.

(Presentazione delle candidature).

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione e deve essere contraddistinto da un contrassegno precedentemente depositato presso il Ministero dell'interno.

2. Non è ammessa all'interno della stessa regione la presentazione di più gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno.

ART. 12.

(Assegnazione dei seggi residui).

1. L'assegnazione dei seggi residui si effettua determinando in primo luogo la cifra elettorale regionale dell'insieme dei candidati collegatisi con lo stesso contrassegno, ai sensi dell'articolo 11, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati previa deduzione dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi dell'articolo 10. Si determina poi la cifra individuale dei candidati, costituita dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo degli elettori del collegio. Si procede infine nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale di gruppo successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere e si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in quella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

2. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

3. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra è proclamato eletto il più anziano di età.

4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, collegato con lo stesso contrassegno, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria determinata in base al presente articolo.

ART. 13.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione del Senato, rendendole compatibili con la presente legge e con i princìpi in essa stabiliti.

ART. 14.

(Commissione per i collegi uninominali).

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali, composta dal presidente del Senato della Repubblica, che la presiede, dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, eletto da un collegio composto dal presidente del Consiglio di Stato e dai presidenti di sezione dello stesso organo e da sei docenti o ricercatori universitari esperti di questioni elettorali che non siano parlamentari in carica, designati dal Primo Ministro all'inizio di ogni legislatura.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre, entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio di ogni legislatura, le eventuali modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi elettorali. All'uopo la commissione presenta apposita relazione al Parlamento non oltre un anno dalla data di svolgimento del censimento generale.

CAPO III

ART. 15.

(Sistema elettorale per i comuni sino a trentamila abitanti).

1. Nei comuni con popolazione sino a trentamila abitanti i sindaci sono eletti a suffragio universale e diretto.

2. Le candidature per il consiglio comunale devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste diverse.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati pari a due terzi dei consiglieri da eleggere purché compresi nella medesima lista.

5. Nell'ambito di ogni lista devono essere indicati i candidati alla carica di sindaco.

6. Non possono essere espresse preferenze a favore dei candidati designati alla carica di sindaco.

7. Al candidato designato alla carica di sindaco si intendono attribuite tante preferenze quanti sono i voti ottenuti dalla lista in cui è inserito.

ART. 16.

(Elezione del sindaco e dei consiglieri nei comuni fino a trentamila abitanti).

1. È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco della lista che abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Ad essa è quindi attribuito un numero di consiglieri pari ai due terzi del consiglio, escludendo dal computo il sindaco.

3. Alla lista che abbia ricevuto un numero di voti validi inferiore alla prima e comunque superiore alle altre eventuali, spettano i seggi restanti.

4. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si procede alla proclamazione degli eletti solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

5. Nell'ambito di ciascuna lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ed a parità di voti colui che precede nell'ordine di lista.

ART. 17.

(Elezione del sindaco e dei consiglieri per i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti).

1. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti i sindaci sono eletti a suffragio universale e diretto.

2. Le candidature per il consiglio comunale devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

3. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza.

4. Nessun candidato può essere compreso in liste diverse.

5. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una preferenza.

6. Nell'ambito di ogni lista deve essere indicato il candidato alla carica di sindaco.

7. I presentatori di una lista possono dichiarare, in calce alla lista medesima, il collegamento con altre liste presentate nel medesimo comune. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni presentate in calce alle liste con le quali si dichiara il collegamento, e se accompagnata dall'indicazione, parimenti convergente, del candidato designato alla carica di sindaco.

8. Il candidato alla carica di sindaco è riportato in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

9. Non possono essere espresse preferenze a favore dei candidati designati alla carica di sindaco.

10. È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi ai sensi *dei commi seguenti*.

11. Il sindaco non è compreso nel numero dei consiglieri eletti.

12. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

13. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

14. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

15. Le disposizioni del comma 14 si applicano solo se la lista o il gruppo di liste, che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi. Se tale lista non ha conseguito detta maggioranza di seggi si assegna comunque ad essa la metà più uno dei seggi del consiglio.

16. I restanti seggi si attribuiscono tra le liste ulteriori ai sensi del comma 14. Se ad una lista spettano più consiglieri di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

17. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali e procede alla proclamazione degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale è proclamato eletto colui che precede nell'ordine di lista.

18. Ai candidati alla carica di sindaco che non siano stati eletti si intendono attribuite tante preferenze quanti sono i voti ottenuti dalla lista in cui sono inseriti. Nel caso di candidatura comune in più liste il candidato è tenuto a comunicare entro sette giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali la propria opzione per una delle liste collegate.

ART. 18.

(Sfiducia costruttiva).

1. Il sindaco nomina e revoca gli assessori.

2. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e di un nuovo sindaco.

5. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo sindaco.

7. La procedura di cui al presente articolo è utilizzabile una volta sola nel corso del mandato del consiglio. Qualora una seconda mozione di sfiducia costruttiva sia approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8. Nel caso di cui al comma 7 l'elezione del nuovo consiglio comunale ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Ove essa non sia stata indetta per altra data, ha luogo di diritto nell'ultima domenica precedente il termine anzidetto e nel lunedì successivo.

ART. 19.

(Città metropolitane).

1. Le norme relative ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti si applicano anche alle città metropolitane, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio metropoli-

tano, la giunta comunale con la giunta metropolitana, il sindaco con il sindaco metropolitano.

ART. 20.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione degli organi comunali, rendendole compatibili con la presente legge e con i princìpi in essa stabiliti.

CAPO IV

ART. 21.

(Elezione dei consigli regionali nelle regioni fino a un milione di abitanti).

1. Le norme relative ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti si applicano anche alle regioni che alla data dell'ultimo censimento risultino avere fino ad un milione di abitanti, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio regionale, la giunta comunale con la giunta regionale e il sindaco con il presidente della regione.

ART. 22.

(Elezione dei consigli regionali nelle regioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti).

1. Nelle regioni che alla data dell'ultimo censimento risultino avere una popolazione superiore ad un milione di abitanti, per l'elezione del consiglio regionale l'elettore dispone di due voti: uno per i candidati in collegi uninominali, l'altro su lista regionale di partito.

2. Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto.

ART. 23.

(Collegi uninominali).

1. Due terzi dei seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

2. In ogni collegio è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

3. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. Nessuno può presentare la propria candidatura in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità dell'eventuale elezione.

ART. 24.

(Lista regionale).

1. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista ed i candidati presentatisi col medesimo contrassegno è attribuito in base ai voti di lista nell'ambito di una circoscrizione elettorale regionale con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti. Previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale ai sensi dell'articolo 23, un terzo dei seggi è assegnato nell'ambito della circoscrizione elettorale regionale secondo l'ordine di lista.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere con scrutinio di lista e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi.

6. Le liste possono presentarsi da sole o collegate tra di loro. Una lista può presentare un candidato presidente della regione. Più liste possono collegarsi tra di loro presentando un medesimo candidato alla presidenza della regione.

7. I candidati alla carica di presidente sono riportati in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

ART. 25.

(Elezione del presidente e dei consiglieri).

1. È proclamato eletto il candidato presidente della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

2. I seggi sono assegnati proporzionalmente tra le liste e i gruppi di liste secondo il metodo del divisore. La cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste è costituita dalla somma di voti validi riportati sul voto di lista. Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se esistono gruppi di liste, la procedura di cui al comma 2 è quindi ripetuta all'interno di ognuno di essi con le cifre elettorali di ogni lista collegata.

4. Se dopo tale assegnazione la lista o il gruppo di liste collegate al presidente eletto non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi viene comunque attribuita in suo favore la metà più uno dei consiglieri e viene di conseguenza riproporzionato, ai sensi del comma 2, il numero dei seggi delle liste ulteriori.

5. Il presidente eletto non è computato nel numero dei consiglieri.

ART. 26.

(Seggi in esubero).

1. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti in base ai voti alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, si stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta moltiplicando per ciascuno di essi i voti ricevuti nel collegio per cento e dividendo quindi il prodotto per il numero degli elettori iscritti nel collegio.

2. In tal caso vengono proclamati eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista. Gli ulteriori candidati nei collegi vengono considerati come i primi dei non eletti.

ART. 27.

(Seggi vacanti).

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella lista circoscrizionale, segue immediatamenteSpazi mobili più grande del massimo l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima. Per i collegi uninominali si procede allo stesso modo, secondo una graduatoria formata ai sensi dell'articolo 26.

ART. 28.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione degli organi regionali, rendendole compatibili con la presente legge e con i princìpi in essa stabiliti.

TABELLA.
(v. articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo	Residenti 1981 (in migliaia)	Totale seggi	Collegi	Lista
I Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Torino	6.399	71	47	24
II Lombardia	Milano	8.892	99	66	33
III Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia	Venezia	6.452	72	48	24
IV Emilia-Romagna - Toscana .	Bologna	7.539	84	56	28
V Marche - Umbria - Lazio	Roma	7.222	80	53	27
VI Abruzzo - Molise - Campania	Napoli	7.009	78	52	26
VII Basilicata - Puglia	Bari	4.482	50	34	16
VIII Calabria - Sicilia	Palermo	6.968	78	52	26
IX Sardegna	Cagliari	1.594	18	12	6
Totali ...		56.557	630	420	210